NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI – RENTRI

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto 4 aprile 2023 n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Chi è tenuto a iscriversi?

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184:

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Chi è esonerato?

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro.
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di cui all'art.184 comma 3 lettere c) d) g) che non hanno più di dieci dipendenti.
- Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art.184 comma 3 lettere c) d) g) (sanitario, commerciale, di servizio, edilizia, costruzioni) a prescindere dal numero di dipendenti.

Date di iscrizione al RENTRI

Come previsto dal Decreto direttoriale n. 97, 22 settembre 2023 - Tabella scadenze RENTRI

SOGGETTI OBBLIGATI	DATA DI ISCRIZIONE
PRIMA FASCIA Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (trattamento, raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione rifiuti, soggetti delegati), ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 del Decreto 59/2023.	**dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025**
SECONDA FASCIA Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.	**dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025**
TERZA FASCIA Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Decreto 59/2023.	**dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026**

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico e Formulari

È stato approvato un nuovo modello del **registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti,** che dovrà essere utilizzato in modalità cartacea (con format scaricabile) fino all'iscrizione al RENTRI, e successivamente in formato digitale (come da tabella riepilogativa seguente).

È inoltre stato approvato un nuovo modello di **Formulario di identificazione del rifiuto** (FIR).

I produttori di rifiuti non obbligati all'iscrizione al RENTRI dovranno mantenere i FIR in versione cartacea (scaricati dall'apposito format) mentre il formulario digitale (ad uso esclusivo degli iscritti) sarà invece creato e vidimato all'interno del RENTRI e aggiornato dai vari operatori.

I nuovi modelli sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire **dal 13 febbraio 2025**.

ATTENZIONE: Dal 13/02/2025 non saranno più validi i modelli attualmente in uso!

Di seguito si riporta una tabella dove sono riepilogate le scadenze dell'iscrizione al RENTRI con l'entrata in vigore dei nuovi modelli di formulari e registro di carico e scarico.

PRIMA FASCIA Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (trattamento, raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione rifiuti, soggetti delegati), ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 del Decreto 59/2023.	SECONDA FASCIA Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti	TERZA FASCIA Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1
Dal 15/12/2024 al 13/02/2025 **ISCRIZIONE AL RENTRI**	**Dal 13/02/2025:** - Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA; - Emettono i Formulari con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.	**Dal 13/02/2025:** - Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA; - Emettono i Formulari con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 13/02/2025: - Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello; - Emettono, se produttori, i formulari in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale. - I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del Formulario in formato cartaceo; - Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico	**Dal 15/06/2025 al 14/08/2025** **ISCRIZIONE AL RENTRI.** Dalla data di iscrizione: - Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale; - Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico	**Dal 15/12/2025 al 13/02/2026** **ISCRIZIONE AL RENTRI.** Dalla data di iscrizione: - Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale; - Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
Dal 13/02/2026: - Emettono, se produttori, i Formulari in formato digitale; - Trasmettono al RENTRI i dati dei Formulari in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi. - Gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del Formulario in formato digitale (solo per gli impianti).	**Dal 13/02/2026:** - Emettono, se produttori, i Formulari in formato digitale; - Trasmettono al RENTRI i dati dei Formulari in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.	**Dal 13/02/2026:** - Emettono, se produttori, i Formulari in formato digitale; - Trasmettono al RENTRI i dati dei Formulari in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.

Contributo annuale

È previsto il pagamento di un contributo annuale per l'iscrizione al RENTRI che deve essere corrisposto all'atto dell'iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.

Inoltre, ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria.

SOGGETTI	**Diritti Segreteria**	**Contributo prima iscrizione**	**Contributo iscrizione anni successivi**
• Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti • Tutti gli alti soggetti (impianti trattamento, intermediari, trasportatori, consorzi).	**10 €**	**100 €**	**60 €**
• Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti	**10 €**	**50 €**	**30 €**
• Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi	**10 €**	**15 €**	**10 €**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

MAINTECH SRL – SOCIETA' BENEFIT